



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 492 del 10 maggio 2017

richiesta di riesame delibera n. 59 del 1° febbraio 2017 concernente revoca dell'incarico di RPCT della società Ecoambiente s.r.l. - Fascicolo UVMAC/235/2017

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 10 maggio 2017;

visto l'art. 15, comma 3, del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC)

Fatto

1. Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 1° febbraio 2017, ha adottato la delibera n. 59 con la quale ha chiesto alla società Ecoambiente s.r.l. il riesame, ex art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, del provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT all'ing. [omissis] e al comune di Rovigo e al Consorzio smaltimento RSU, in qualità di soci della stessa, il riesame degli atti presupposti al predetto provvedimento di revoca, assegnando il termine di 30 gg.;
2. la delibera è stata comunicata, su disposizione del Consiglio, alla società Ecoambiente, al Comune di Rovigo, al Consorzio smaltimento RSU, all'ing. [omissis], all'ODV della società, e, per conoscenza, alla provincia di Rovigo e alla regione Veneto, con note prot. n. 21022,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

21054, 21071 del 8.2.2017;

3. la società Ecoambiente ha fornito riscontro, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 36066 del 9.3.2017 (rif. prot. n. 1734 del 8.3.2017), con cui ha comunicato la conferma del provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT all'ing. [omissis], confidando «che l'Autorità voglia riconsiderare la propria determinazione n. 59/2017» e riservandosi la tutela giurisdizionale;
4. il comune di Rovigo e il Consorzio smaltimento RSU hanno fornito riscontro con una nota congiunta trasmessa dal comune di Rovigo, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 36456 del 9.3.2017, con cui hanno confermato gli atti presupposti al provvedimento di revoca dell'incarico di RPCT, cioè la deliberazione dell'assemblea dei soci del 7.12.2016, «in tutti i suoi contenuti», rimarcandone il carattere organizzativo e confidando anch'essi in una riconsiderazione della delibera n. 59/2017 da parte dell'Autorità;
5. il Consorzio smaltimento RSU ha inviato una memoria d'intervento, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 40386 del 16.3.2017, con cui ha dedotto l'illegittimità e l'infondatezza della delibera 59/2017 nella parte relativa agli atti di revoca del direttore generale, riconducibili ai soci, e ha confermato, a fronte del richiesto riesame, gli atti di riorganizzazione societaria che hanno portato alla soppressione del posto di direttore generale, sostituito con l'amministratore delegato, chiedendo la revisione e l'annullamento della deliberazione 59/2017, per i vizi dedotti, la riproposizione del procedimento con integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti destinatari del provvedimento e «l'accesso agli atti sopra indicati, nel contesto del rinnovato procedimento»;
6. l'ODV della società ha fornito riscontro con comunicazione, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 46101 del 28.3.2017, con cui ha fornito alcune precisazioni sulla nota di riscontro della società Ecoambiente, di cui al punto 3 che precede;
7. la società Ecoambiente, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 47804 del 30.3.2017, ha sollecitato un riscontro alla propria precedente istanza;
8. l'ing. [omissis], con comunicazione acquisita al protocollo dell'Autorità n. 48231 del 31.3.2017, ha fornito integrazioni alla propria memoria difensiva del 16.10.2017, «ai fini di ogni futura determinazione di legge»;
9. in data 14.4.2017 è stato acquisito al protocollo dell'Autorità n. 54916, il ricorso al TAR Lazio della società Ecoambiente avverso la nota dell'Autorità prot. n. 21022 dell'8 febbraio 2017 con cui è stata trasmessa alla predetta società l'ivi allegata delibera n. 59/2017.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente, si deve rappresentare quanto segue.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

La delibera n. 59/2017 è l'atto con cui l'Autorità, a norma di legge, ha formulato una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico con cui sono state affidate le funzioni di responsabile del piano anticorruzione (RPCT), ing. [omissis], avendo rilevato che tale revoca è correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. L'Autorità, dunque, con la delibera 59/2017, ha dato attuazione a quanto disposto dall'art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, che così recita: «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace». Non è riconosciuto all'Autorità alcun potere ulteriore, oltre quello di chiedere il riesame del provvedimento: non quello di valutazione o di sindacato alcuno sugli esiti del riesame, non quello di tipo sanzionatorio. Nel caso in esame, dai riscontri pervenuti dai soggetti interessati, è emerso che gli stessi hanno proceduto al riesame del provvedimento *de qua* e degli atti presupposti e li hanno confermati per le motivazioni sopra descritte. Le amministrazioni interessate hanno, dunque, dimostrato di avere adempiuto a quanto richiesto dall'Autorità e il procedimento si è concluso, a prescindere dagli esiti del riesame. Risulta, pertanto, errata l'affermazione della società Ecoambiente circa la presunta richiesta da parte dell'Autorità dell'adozione di un provvedimento di revoca del precedente provvedimento di revoca del RPCT poiché l'Autorità ne ha chiesto solo il riesame e una volta ricevuta la comunicazione degli esiti non può che prenderne atto, non essendo prevista dalla norma alcuna ulteriore attività successiva alla richiesta di riesame.

In relazione alla richiesta di "riconsiderazione" della delibera, si rileva che le amministrazioni interessate non hanno contestato i fatti occorsi né ne hanno rappresentati di nuovi, se non per talune circostanze rilevate successivamente all'adozione del provvedimento di revoca. Invero, essi non ravvisano né la correlazione tra la revoca del RPCT e le attività da questi poste in essere in materia anticorruzione, né la ritorsione indiretta nella revoca di funzioni di DG.

Per quanto attiene alla violazione del contraddittorio, si fa rilevare, che date le caratteristiche del potere dell'Autorità (richiesta di parere) e del brevissimo tempo previsto dalla legge per l'adozione dell'atto, la valutazione dell'Autorità si concentra sull'esistenza di un mero "*fumus*" di connessione tra il provvedimento di revoca e l'attività svolta dal RPCT.

Dalla ricostruzione effettuate emergono i seguenti elementi:

- il potere dell'Autorità, ex art.15, comma 3, del decreto legislativo 39/2013, si esaurisce nella richiesta di riesame del provvedimento di revoca del RPCT da parte



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- dell'amministrazione/Ente;
- in seguito alla richiesta di riesame l'amministrazione è tenuta a procedere al riesame e, se del caso, a confermare il proprio provvedimento, tenendo conto, in sede di motivazione, degli elementi dedotti nell'atto dell'Autorità;
 - in seguito al riesame l'Autorità prende atto della decisione dell'amministrazione, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la connessione tra revoca e attività svolta dal RPCT.
 - la delibera dell'Autorità di richiesta di riesame, adottata sulla base delle informazioni fornite dall'amministrazione in sede di comunicazione e di quelle che l'Autorità può raccogliere nel breve termine di 30 giorni previsti dalla legge, non ha contenuto sanzionatorio, perché non produce altro effetto se non quello di obbligare al riesame il provvedimento di revoca;
 - quanto all'ipotizzata violazione del contraddittorio si deve ritenere che questo sia garantito proprio dalla disposizione normativa nella parte in cui prevede, in capo all'amministrazione che ha adottato un provvedimento di revoca, l'obbligo di comunicarlo all'Autorità. L'amministrazione deve pertanto trasmettere l'atto di riesame con tutta la documentazione necessaria perché l'Autorità possa, nei tempi ristretti richiamati, valutare l'esistenza di un "fumus" di connessione tra revoca e attività svolta dal RPCT. È la stessa legge a imporre una interlocuzione rapida tra amministrazione revocante e Autorità. Tale breve interlocuzione, poi, non reca danni all'amministrazione poiché essa rimane, in sede di riesame, la titolare definitiva della competenza a confermare o modificare il provvedimento adottato e comunicato all'Autorità;
 - la delibera dell'Autorità non è soggetta a revoca perché il procedimento si conclude con il provvedimento finale dell'amministrazione;
 - la delibera dell'Autorità non sembrerebbe, poi, autonomamente impugnabile in sede giurisdizionale in quanto non produce altro effetto al di fuori del riesame da parte dell'amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- a) di non revocare la delibera n. 59/2017, con la quale l'Autorità ha adottato una richiesta di riesame, atto che non ha altro oggetto se non quello di imporre all'amministrazione/Ente il riesame del suo provvedimento di revoca, tenuto conto che tale atto non ha carattere di lesività e non ha violato il contraddittorio;



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

- b) di prendere atto del provvedimento con il quale la Società Ecoambiente s.r.l. e i Soci hanno confermato la revoca già disposta e gli atti presupposti;
- c) di inviare alle amministrazioni interessate e all'ing. [omissis] la presente delibera.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 maggio 2017
Il Segretario, Maria Esposito